



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**

Copia  
XCP.

TRIBUNALE ORDINARIO

R.G.L. 2436/17  
Ill.mo G.L. Dott.ssa Menegazzo  
Udienza di merito del 06/02/2018 - ore 11.40

Venezia, 28 GEN 2018



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

**- SEZ. LAVORO -**

Nella causa in epigrafe, promossa dalla Sig.ra PIZZO Giuseppina (C.F.: PZZGPP70L68H931W - rappresentata e difesa dall'Avv. Denis Rosa) con ricorso ex art. 414 c.p.c. (RICORRENTE)

CONTRO

**il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

E

**l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto - Ufficio I sede di Mestre -AT Venezia** (C.F.: 80011290279), nella persona del Dirigente *pro tempore* in carica,

(RESISTENTI)

\*\*\*\*\*

Le amministrazioni resistenti MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito USRV) e USR Veneto, rappresentate e difese ex art.417 bis c.p.c. dal funzionario dott. avv. Mari Alessandro (CF: MRALSN75E31H703H), giusta delega agli atti, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in Venezia - Riva de Biasio, Santa Croce 1299, [drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it); fax 041/2723120 (ai fini delle future comunicazioni di cancelleria), si costituiscono per la fase di merito, depositando e scambiando la seguente

**MEMORIA DIFENSIVA ex art.416 c.p.c.**

Con atto datato 18/10/2017, notificato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c., al Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro contro il MIUR e l'USR Veneto:

*"Contrariis reiectis, 1) accertare l'illegittimità e, conseguentemente, disapplicare e/o annullare: - il Decreto prot. N. 8930 del 29 maggio 2015 a firma del Dirigente del MIUR – USR per il Veneto con cui la ricorrente è stata esclusa "dal concorso ordinario per l'accesso al profilo di Guardarobiera in quanto non in possesso di alcun titolo di studio previsto dall'art. 1 del bando";*

*- il provvedimento prot. N. 3435/CP/C07 è stato disposto il depennamento della Prof.ssa Pizza dalle per il triennio 2014/2017 nonché la illogica rideterminazione e decurtazione del punteggio dalla stessa maturato;*

*- le Graduatorie di Istituto di III<sup>^</sup> fascia personale ATA valide per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente pregiudicando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;*

*- il D.M. 26 giugno 2008, n. 59 nella parte in cui all'art. 2.5, punto E) stabilisce che per l'accesso alla qualifica di guardarobiere occorre il "Diploma di qualifica professionale di Operatore della Moda" nonché tutti i provvedimenti (regolamentari e/o amministrativi), ancorché non noti connessi, conseguenti e/o presupposti che impediscono alla ricorrente di partecipare al concorso ovvero di essere inserita nella prima fascia delle graduatorie di istituto di III<sup>^</sup> Fascia personale ATA valide per il triennio 2014/2017;*

*2) ordinare e condannare le amministrazioni intimete, ciascuna per la propria competenza: - ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto alla partecipazione al concorso de quo nonché al re-inserimento pleno iure nella graduatoria, con il punteggio spettante e ad oggi maturato; - ad accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella medesime graduatorie; In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde."*

*L'ill.mo Giudice del Lavoro adito fissava udienza del 06/02/18 per la comparizione*

parti e per la discussione.

In relazione al predetto ricorso ex art.414 c.p.c., per quanto *ex adverso* dedotto e prodotto, se ne contesta integralmente la fondatezza in fatto ed in diritto, osservando e deducendo quanto segue

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

**A)**-La ricorrente PIZZA GIUSEPPINA, in base alla documentazione acquisita presso il competente Ufficio I - sede di Mestre - Ambito territoriale di Venezia dell'USR Veneto, è stata inserita nelle graduatorie di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia d'Istituto nei seguenti profili:

- Graduatoria di terza fascia di cui al D.M. 55/2005 - periodo di validità 2005/2008 - nel profilo di Assistente Amministrativo - scuola che ha gestito la domanda VRTD10000N (Istituto Tecnico Statale "Marco Polo" di Verona) (ALL. 1);
- Graduatoria di terza fascia di cui al D.M. 59/2008 - periodo di validità 2008/2011 - nei profili di Assistente Amministrativo, **Guardarobiera**, Collaboratore Scolastico - scuola che ha gestito la domanda BLIS003003 (Istituto Superiore Statale Polo della Val Boite di Cortina d'Ampezzo) (ALL. 2);
- Graduatoria di terza fascia di cui al D.M. 104/2011 - periodo di validità 2011/2014 - nei profili di Assistente Amministrativo, **Guardarobiera**, Collaboratore Scolastico - scuola che ha gestito la domanda VEVC010004 (Convitto Nazionale "Foscarini" Venezia) (ALL. 3);
- Graduatoria di terza fascia di cui al D.M. 717/2014 - periodo di validità 2014/2017 - nei profili di Assistente Amministrativo, **Guardarobiera**, Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico - scuola che ha gestito la domanda VEIS00800E (Istituto Superiore Statale "Corner" Venezia) (ALL. 4);



Il D.M. 59/2008 (ALL.5) – art. 2.5 punto E) disponeva che per accedere al profilo di Guardarobiere fosse necessario il possesso del **diploma di qualifica professionale di Operatore della moda**.

La candidata, pertanto, all'atto della presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie d'Istituto di III^ fascia di cui al D.M. 59/2008 per il profilo di Guardarobiere **non risultava in possesso del diploma di qualifica professionale di Operatore della moda** come prescritto dal D.M. 59/2008, né risultava inclusa per il medesimo profilo di Guardarobiere nella graduatoria di III^ fascia di cui al D.M. 55/2005.

Non rientrando quindi nelle condizioni sopra descritte non ha e non avuto titolo valido per l'inclusione e la permanenza nelle graduatorie di circolo e di Istituto redatte ai sensi dei DD.MM. 59/2008, 104/2011 e 717/2014 per il profilo di Guardarobiere.

- Il Direttore Regionale per il Veneto con prot.n. 3576/c7C – GUARDAROBIERE/2015 del 23.3.2015 ha emanato il bando di concorso per l'accesso alle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 (ALL.6);
- La Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA in data 22 aprile 2015 ha presentato due domande di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 per l'a.s. 2015/16 per i profili di Guardarobiere (ALL.7) e di Collaboratore Scolastico;
- L'Ufficio I- sede di Mestre (AT Venezia), dopo aver valutato la domanda di inclusione disponeva il provvedimento prot.n. 8930 del 29/5/2015 (ALL.8) di esclusione dal concorso di cui sopra per l'accesso al profilo di Guardarobiere in quanto non in possesso di alcuno dei titoli di studio previsti dall'art. 1 del bando; con provvedimento prot.n. 8931 del 29/5/2015 anche per il profilo di Collaboratore Scolastico.

- Sempre in data 29/5/2015 con prot.n. 8932 (ALL.9), l'Ufficio I- sede di Mestre trasmetteva il provvedimento di esclusione all'IIS "Corner" di Venezia – Istituto c/o il quale la ricorrente stava prestando servizio con una supplenza fino all'avente diritto dal 8.9.2014 al 20.3.2015 e poi dal 30.3.2015 come supplente fino al termine delle attività didattiche con cessazione al 31.5.2015 – con il quale dava indicazione di procedere, con atto formale alla cancellazione della medesima dalla graduatoria di circolo e di istituto e che i servizi resi dovevano essere considerati come servizi di fatto e non di diritto con la conseguenza che alla stessa non dovevano essere attribuito alcun punteggio;
- L'IIS "Corner" con decreto n. 461 del 30/5/2015 (ALL.10) disponeva la decadenza della Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA dal servizio nel profilo di Guardarobiera con decorrenza dal 1.6.2015;
- L'IIS "Corner" con nota prot.n. 3434/CP/C07 del 30/5/2015 provvedeva alla notifica del provvedimento 461 del 30/5/2015 all'interessata (ALL.11);
- L'IIS "Corner" di Venezia con provvedimento prot.n. 3435/CP/C07 del 30.5.2015 (ALL.12), secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 7.5 e seguenti del D.M. 717/2014 – controlli da effettuarsi all'atto del primo rapporto di lavoro – rideterminava il punteggio spettante alla Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e dichiarava che tutto il servizio fatto negli aa.ss. 2012/13 – 2013/14 e dal 8.9.2014 al 31.5.2015 nel profilo di Guardarobiera era stato prestato di fatto e non di diritto con la conseguenza che allo stesso non doveva essere attribuito alcun punteggio;
- La Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA è risultata essere in possesso dei seguenti diplomi/attestati:

1. Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito nell'a.s. 87/88 c/o l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "A. Masullo" di Nola (ALL. 13);
2. Diploma di "Modellista sartoriale" rilasciato da Euromode School - Scuola Nazionale dell'abbigliamento - di Bergamo il 29.8.1997(ALL. 14);
3. Attestato di idoneità rilasciato dalla Studio competente per la tecnica del taglio "Giacomo Lombardo" di Napoli rilasciato in data 21.5.1994 (ALL.15);
4. Lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ufficio Circ.le del lavoro e della massima occupazione di Nolana - prot.n. 10948 del 10.12.1996 di "richiesta prova d'arte" nei confronti della Sig.ra PIZZA Giuseppina per l'accertamento della idoneità ad espletare l'attività di "Modellista sartoriale e industriale" e relativo attestato di idoneità (incongruenza di date tra la lettera di richiesta 10.12.1996 e l'attestato 6.2.1996) (ALL. 16 e 17);
5. Dall'Ufficio è stata acquisita la nota (diretta all'IIS "Corner" di Venezia) prot.n. 793 del 18.5.2015 (ALL.18) dalla quale risulta che in data 11.3.1997 con prot.n. 2474 il C.F.P.R. "A. Meucci" ha comunicato l'esito positivo per l'acquisizione della qualifica di cui sopra. **Si osserva e precisa che la qualifica è stata rilasciata in base all'art. 14 della Legge 56 del 28.2.1987** (e non art. 14 legge 845/1978). A tal proposito si evidenzia che nella domanda di inserimento nella graduatoria permanente (ALL. 7 pag. 3 di 9) - compilata secondo le disposizioni previste dal DPR 28.12.2000 n. 445 e assumendo pertanto valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni - la Sig.ra PIZZA



Giuseppina aveva dichiarato che era in possesso dell'attestato di qualifica ai sensi dell'art. 14 L. 845/78 rilasciato in data 10.12.1996 da CFPR "A. Meucci" di Ottaviano (Napoli) (vedi ALL. 16 e 17).

Risulta pertanto evidente che nessuno dei diplomi e attestati di idoneità (nessuno peraltro rilasciato ai sensi della Legge 845/78) rientrano tra i titoli richiesti dal D.M. 59/2008, che prevede invece il possesso di un diploma di qualifica professionale di "Operatore della moda".

Si osserva e deduce che il CCNL comparto scuola del 29.11.2007, (ALL.19) richiamato dalla ricorrente, prevedeva nella Tabella A – Profili di area del personale ATA (pag. 95 e seguenti) che le mansioni relative al profilo professionale di Guardarobiera fossero: *"conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba"*. E prevedeva come titolo di accesso – Tabella B Requisiti culturali per l'accesso al profilo di guardarobiera il *"diploma di qualifica specifica"*.

L'ipotesi di accordo sottoscritta il 28.5.2008 (ALL.20), prevede all'art. 5 la Modifica della tabella B allegata al CCNL 29.11.2007, e dispone che per l'accesso al profilo professionale di Guardarobiera sia necessario il possesso del *"diploma di qualifica professionale di Operatore della moda"*. Dispone anche *"è fatta salva la validità dei titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale."* La Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA non era già inserita nelle precedenti graduatorie di III<sup>^</sup> fascia di cui al D.M. 55/2005, nel profilo di Guardarobiere.

**-B)** Per tutto quanto esposto e dedotto non è pertanto ravvisabile, contrariamente a quanto dedotto da controparte, alcuna una violazione e falsa applicazione delle leggi n.845/1979 e n.56/1987 e del D.M. 14/04/97, né del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del TAR del Lazio n. 8864/2014 (ALL. 21), che richiama la predetta

normativa, in quanto dalla disamina della pronuncia si evince come la medesima si riferisca a coloro che erano in possesso del "diploma di Guardarobiere", situazione in cui la ricorrente non si trova.

**C) Non sussiste, poi, alcuna violazione o falsa applicazione degli articoli 7-10bis della L. 241/90.**

Nell'odierna causa si verte in tema di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, rispetto al quale la PA agisce con i poteri del datore di lavoro e pone in essere atti di gestione del rapporto di lavoro, e non già provvedimenti amministrativi.

Nulla hanno a che vedere con l'operatività della PA quale datore di lavoro né le disposizioni della richiamata legge 241/1990, che regola il procedimento amministrativo, né i vizi di carenza di motivazione, violazione di legge e sviamento di potere, che a loro volta attengono agli atti amministrativi, e non già agli atti di gestione del rapporto di lavoro (in tal senso si è espresso l'Ill.mo Tribunale adito con Sentenza n. 586/2017 pubbl. il 12/10/2017 -in RG n.96/17 - G.L. Dott.ssa Bortolaso- relativamente ad un altro caso di rettifica punteggio in Graduatorie d'Istituto ATA di terza fascia e risoluzione contratto lavoro stipulato in seguito a erroneo riconoscimento di servizi prestati in altro ente, risultati non valutabili ai fini del punteggio in graduatoria).

Ma anche a voler considerare applicabili i principi generali dell'azione amministrativa, gli invocati vizi si palesano insussistenti, in quanto l'Amministrazione scolastica, in applicazione del generale principio di autotutela, ha doverosamente e legittimamente corretto il punteggio in precedenza erroneamente convalidato, con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro in corso e revoca degli effetti giuridici dei precedenti rapporti già intercorsi con gli altri Istituti scolastici.

Non v'è comunque violazione dell'art.7 ss. della L. 241/90, dal momento che il provvedimento impugnato di rettifica del punteggio è un atto dovuto e vincolato per l'Amministrazione scolastica e, comunque, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, vista la carenza a monte del titolo d'accesso al profilo per il quale la ricorrente prestava servizio.



Infatti l'art.21-octies della L. 241/90 afferma che: *"Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*.

Si osserva come la stessa ricorrente abbia, comunque, avuto possibilità, non risultante esercitata, di presentare reclamo o tentativo di conciliazione avverso i provvedimenti oggetto di contestazione, presentando poi ricorso al Giudice del Lavoro dopo oltre 2 anni dalla predetta esclusione dal concorso ATA (Graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94) e dalle graduatorie d'Istituto III fascia.

È palese inoltre l'interesse pubblico contrapposto e prevalente, consistente nell'interesse di tutti gli altri aspiranti alle supplenze (inseriti in graduatoria di III fascia -ATA della provincia di Venezia e/o in graduatoria permanente) a non essere illegittimamente scavalcati dal ricorrente in seguito ad erroneo riconoscimento di servizi non valutabili, punteggio che poi si sarebbe riflesso anche sulle future graduatorie.

#### **D) In ordine alla pretesa violazione del principio del legittimo affidamento**

**dell'interessata.** Tali vizi ed asserzioni risultano smentite da quanto dedotto in ordine alla possibilità di ulteriori controlli, nell'ambito dell'autonomia scolastica, nonché in ordine all'interesse pubblico contrapposto degli altri candidati presenti nelle graduatorie del personale ATA.

Con riguardo all'impossibilità di conseguire future occupazioni e/o future selezioni occorre precisare che il ricorrente non è stato escluso dalle graduatorie d'istituto III fascia -ATA (altri profili Ass. Amm/collaboratore scolastico) e, a conferma di ciò, ha poi conseguito altre supplenze brevi presso altra Istituzione scolastica anche nel 2016, dopo il depennamento dal profilo di Guardarobiere (v. stato matricolare ALL. n.22).

Il medesimo ricorrente potrà, pertanto, partecipare, in relazione ai profili a cui ha titolo

d'accesso, al prossimo aggiornamento delle anzidette graduatorie d'Istituto ATA, e, in futuro, di quelle permanenti ATA (qualora maturi i richiesti 24 mesi di supplenza nelle Istituzioni scolastiche), nonché di altre pubbliche selezioni, in base ai titoli d'accesso posseduti.

**E) INTEGRAZIONE CONTRADDITTORIO** - Per quanto detto in premessa, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare lo scavalcamento da parte dell'istante (nelle graduatorie- profilo Guardarobiera di III fascia d'Istituto per personale ATA- Scuole di Venezia e/o Graduatorie permanenti provinciali ATA - Prov. VE) di altri aspiranti alle supplenze, i quali hanno presentato domanda di iscrizione nelle predette graduatorie, per cui si chiede all'Ill.mo Giudice adito di disporre la notifica ai controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso sul sito MIUR, o nelle modalità ritenute più opportune, visto il numero di controinteressati presenti nelle graduatorie, in particolare quelle d'Istituto di III fascia - ATA- citate (vi è una graduatoria per ogni scuola scelta dal ricorrente, fino ad un massimo di 30 scuole, ai sensi del DM 717/14 - art.6).

Pertanto, per quanto sopra esposto e dedotto, il ricorso è infondato e va rigettato.

\*\*\*\*\*

Per tutti i motivi sopra spiegati, l'amministrazione resistente, come rappresentata e difesa, conclude perché l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:

- **Nel merito**, previa integrazione del contraddittorio nelle modalità sopra indicate o ritenute più opportune, respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto per i motivi sovraesposti;

- **con vittoria di spese del presente giudizio**, da liquidarsi ex art.152 bis disp. att. c.p.c.

Si allegano all'originale della presente memoria, i seguenti documenti allegati, come da indice-fogliario del fascicolo di parte:

- 1) Stampa SIDI – interrogazione storico posizione D.M. 55/2005
- 2) Stampa SIDI – interrogazione storico posizione D.M. 59/2008
- 3) Stampa SIDI – interrogazione storico posizione D.M. 104/2011
- 4) Stampa SIDI – interrogazione storico posizione D.M. 717/2014
- 5) D.M. 59 del 26.6.2008
- 6) Bando prot.n. 3576/c7C – GUARDAROBIERE/2015
- 7) Domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94 profilo di Guardarobiere
- 8) Nota USR – Ufficio I° sede di Mestre – prot.n. 8930 del 29.5.2015 di esclusione dal concorso
- 9) Nota USR – Ufficio I° sede di Mestre – prot.n. 8932 del 29.5.2015 trasmissione del provv.to di esclusione
- 10) Decreto IIS "Corner" di Venezia prot.n. 461 del 30.5.2015
- 11) Nota IIS "Corner" di Venezia di trasmissione decreto prot.n. 3434 del 30.5.2017
- 12) Nota IIS "Corner" di Venezia prot.n. 3435 del 30.5.2017 – ridetermina del punteggio
- 13) Diploma di ragioniere e perito commerciale a.s. 87/88
- 14) Diploma di "Modellista sartoriale" del 29.8.1997
- 15) Attestato di idoneità 21.5.1994
- 16) Lettera prot.n. 10984 del 10.12.1996 richiesta prova d'arte
- 17) Attestato di idoneità di Modellista cucitrice e industriale Regione Campania del 6.2.1996
- 18) Nota prot.n. 793 del 18.5.2015 (acquisita dal IIS "Corner" di Venezia)
- 19) CCNL comparto Scuola del 29.11.2007
- 20) Ipotesi di accordo sottoscritta il 28.5.2008
- 21) Sentenza del TAR n. 8864/2014
- 22) Stato matricolare completo Sig.ra PIZZA GIUSEPPINA

Per la dichiarazione relativa al contributo unificato, si rinvia al relativo modulo depositato in cancelleria.

*Salvis iuribus*

Venezia, li 25/01/2018

Il funzionario incaricato

Alessandro Mari  
